

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE VIABILITA' 2**

**OGGETTO:** S.P. n. 134 “di Pralormo” dal Km 0+327 al km 2+180, dal km 10+240 e dal km 10+480 e dal km 12+100 al km 13+810.  
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi.

Premesso che:

- La S.P. n. 134 di Pralormo collega dalla S.P. n. 129 di Carmagnola, il Comune di Carmagnola alla S.P. n. 029 del Colle di Cadibona, il Comune di Pralormo per poi andare a finire al confine tra la Provincia di Torino con quella di Asti verso il comune di Cellarengo;
- nel corso degli anni a causa dell'ammaloramento della pavimentazione, si erano istituiti limiti di velocità per la possibile formazione di buche diffuse;
- a seguito di appositi progetti di lavori di manutenzione straordinaria sono stati eseguiti parecchi tratti di pavimentazione stradale pertanto risulta necessario rivedere tutti i limiti di velocità in precedenza istituiti;
- nel tratto di S.P. n. 134 che rimane ancora da pavimentare, si possono formare alcune buche e al fine di garantire sicurezza alla circolazione, si ritiene necessario istituire il limite massimo di velocità di 70 km/h dal km 0+327 (fine del centro abitato della Frazione Tuninetti di Carmagnola) al km 2+180
- nel tratto di S.P. 134 dal km 10+240 (fine/inizio centro abitato di Pralormo) al km 10+480 (fine/inizio centro abitato di Pralormo) si ritiene necessario istituire il limite massimo di velocità di 50 km/h, essendo tale tratto compreso tra due delimitazioni di centro abitato dove vige la stessa velocità;
- nel tratto di S.P. 134 dal km 12+100 (fine/inizio centro abitato di Pralormo) al km 13+810 (confine Provincia TO/AT), dopo aver eseguito lavori di risanamento del corpo stradale e pavimentazione, si ritiene necessario aumentare il limite massimo di velocità attuale di 30 km/h, istituendo il limite massimo di velocità di 50 km/h in quanto la sezione stradale risulta in media di m. 5 e potrebbe creare pericolo nell'incrocio di veicoli.

Visti il D.P.C.M. del 03/11/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 127 – 6

novembre 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020”.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione mediante istituzione di limiti di velocità lungo la S.P. n. 134 “di Pralormo”:

- 70 km/h dal km 0+327 (fine del centro abitato della Frazione Tuninetti di Carmagnola) al km 2+180,
- 50 km/h dal km 10+240 (fine/inizio centro abitato di Pralormo) al km 10+480 (fine/inizio centro abitato di Pralormo) e dal km 12+100 (fine/inizio centro abitato di Pralormo) al km 13+810 (confine Provincia TO/AT) dal giorno 18/11/2020.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 10 geom. Rosa Cancellara.

Visti:

- l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l’art. 7 comma 4 e l’art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l’Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

**DETERMINA**



Città metropolitana di Torino

di ordinare la regolamentazione della circolazione mediante istituzione dei seguenti limiti massimi di velocità lungo la S.P. n. 134 di Pralormo:

- 70 km/h dal km 0+327 (fine del centro abitato della Frazione Tuninetti di Carmagnola) al km 2+180,

- 50 km/h dal km 10+240 al km 10+480 e dal km 12+100 al km 13+810

dal giorno 18/11/2020.

Il Responsabile Territoriale competente è tenuto all'esecuzione della presente, per quanto attiene l'installazione ed il mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)

Firmato digitalmente da Sabrina Bergese